

Allegato n° 1 alla deliberazione
N° del
Composto di n° 3 fogli



Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Dipartimento Territoriale di Prevenzione

Oristano li 02.05.2011

Prot. n° 3199427

Oggetto: Riscontro nota prot. 3010192 del 09/02/2011 - Polizze assicurative automezzi aziendali. Autovetture Dipartimento di Prevenzione.



Al Direttore del Servizio Provveditorato
SEDE

E, p.c. Al Direttore del SIAN
Al Direttore del SpreSal
Alla Direzione Generale
SEDE

Si fa seguito alla comunicazione di codesto Servizio, prot. n.3174643/MDG del 24/05/2011, di pari oggetto.

Al riguardo si chiede di attivare le procedure per la copertura "Kasco", come da preventivo proposto dalla Soc. Assicurativa UNIPOL di Macomer, per i nuovi automezzi recentemente acquistati dal Dipartimento di Prevenzione con i fondi a destinazione vincolata del D.l.gs 194/2008.

Si comunica altresì che la Direzione Generale ha espresso parere favorevole all'estensione della Kasco con un tasso scoperto del 10% e minimo non indennizzabile di € 250,00 a carico del dipendente.

Cordiali saluti

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Giuseppe Fadda

Resp. P.O. C.P.S.
Dr. Mario Piras

ASL 5 Oristano
Direttore D.d.P.
Dott. Giuseppe Fadda

Via Carducci, 35
09170 Oristano
Tel. 0783/317767 Fax 0783/ 317774

pag.1 di 1

Dipartimento di Prevenzione

e-mail: dip.prevenzione@asloristano.it

dipartimento.prevenzione@pec.asloristano.it



Macomer, 11/02/2011

Divisione Unipol
Via Sardegna, 8
08015 MACOMER NU
tel. e fax 0785/70538
Email: Macomer@agenzia.unipol.it

Cort.Att. Dr.ssa Maria Gavina Daga
Fax 0783 73315

Spett.le
Azienda USL N. 5
Servizio Acquisti
Via Carducci 35
09170 **ORISTANO**

Servizio Clienti e Assicurazioni
ASL N. 5 - ORISTANO
Dipartimento Assicurazioni
Servizio Assicurazioni

11 FEB 2011

Spett.le

Preventivo/Offerta inserimento Garanzia Kasko automezzi aziendali - polizza Libro matricola RCA 130/28645.

In riferimento alla Vs richiesta Vi comuniciamo che le tassazioni per l'inserimento della garanzia KASKO (forma di garanzia "1" Kasko totale a valore intero) nella polizza in oggetto sono le seguenti:

- Tasso finito con scoperto 10% e minimo non indennizzabile di € 250,00 comprensivo di accessori e di tasse 32 per mille;
- Tasso finito senza scoperto e senza franchigia comprensivo di accessori e di tasse 37,50 per mille;

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.



Si allegano le condizioni di garanzia Kasko

Ai sensi della Legge 675/96 precisiamo che:

- le informazioni contenute in questo fac-simile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario;
 - persone diverse dal destinatario non possono copiare o consegnare il fac-simile a terzi.
- Se ricevete questo fac-simile per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono.
Grazie per la collaborazione."

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - www.ugfassicurazioni.it
Capitale sociale Euro 150.000.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201
R.C.A. 460942 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Invap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione
Albo Imprese Assicuratrici L.00159 - Sedì operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349
Casella postale AD 1705, 20027 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.



F.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE. - L'im-

presa, risponde, fino alla concorrenza dell'im-

porto indicato in polizza per singolo veicolo e

nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scoperti, atti di terro-

risto e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successoria al verificarsi dell'evento.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;

- agli accessori di serie;

- agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza e nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo.

L'impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall'ammontare del danno indennizzabile,

l'imposta di bollo del Contrante e/o del Con-

ducitore a norma delle disposizioni in vigore o giudi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;

- verificatisi in occasione di attività illecita del Conducitore e/o Assicurato e/o Condu-

cente;

- determinati da vizi di costruzione;

- determinati da operazioni di carico e/o scarico;

- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a trarre o di traino che non riguardano ren-

di

derivano da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verifichino in conseguenza di uno degli eventi indicati all'art. F.1.2.

Importati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione, per la forma di garanzia "1° o "5° e "3°", se non avvenuti in conseguenza di collisione con veicoli identificati, per la forma di garanzia "2° o "6°".

L'impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall'ammontare del danno indennizzabile, dell'imposta di bollo del Contrante e/o del Con-

ducitore a norma delle disposizioni in vigore o giudi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;

- verificatisi in occasione di attività illecita del Conducitore e/o Assicurato e/o Condu-

cente;

- determinati da vizi di costruzione;

- determinati da operazioni di carico e/o scarico;

- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a trarre o di traino che non riguardano ren-

di

F.2 ESCLUSIONI. - L'assicurazione non com-

prende i danni:

a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

b) cagionati da dolo del Contrante e/o del PAssicurato;

c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

d) agli accessori foncoarmonici e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pertinenza, ad eccezione degli accessori di serie.

fino alla concorrenza del valore assicurato, indicato sul singolo veicolo senza applicazione della regola proporzionale non trovando applicazione l'art. 1907 c.c. in materia di assicurazione che copre soltanto una parte del valore commerciale del bene assicurato.

Per tutte le forme di garanzia l'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;

- agli accessori di serie;

- agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza e nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo.

L'impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall'ammontare del danno indennizzabile, dell'imposta di bollo del Contrante e/o del Con-

ducitore a norma delle disposizioni in vigore o giudi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;

- verificatisi in occasione di attività illecita del Conducitore e/o Assicurato e/o Condu-

cente;

- determinati da vizi di costruzione;

- determinati da operazioni di carico e/o scarico;

- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a trarre o di traino che non riguardano ren-

di

derivano da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verifichino in conseguenza di uno degli eventi indicati all'art. F.1.2.

Importati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione, per la forma di garanzia "1° o "5° e "3°", se non avvenuti in conseguenza di collisione con veicoli identificati, per la forma di garanzia "2° o "6°".

L'impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall'ammontare del danno indennizzabile, dell'imposta di bollo del Contrante e/o del Con-

b) determinati o agevolati da dolo del Conducitore, del Contrante e/o dell'Assicurato;

c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ed allenamenti;

d) avvenuti quando il Conducitore non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o giudi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;

e) verificatisi in occasione di attività illecita del Conducitore e/o Assicurato e/o Conducente;

f) determinati da vizi di costruzione;

g) cagionati da operazioni di carico e/o scarico;

h) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a trarre o di traino che non riguardano ren-

l'ettes o rimorchi aggiuntivi a norma del Codice della Strada;

d) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verifichino in conseguenza di uno degli eventi indicati all'art. F.1.2.

Importati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione, per la forma di garanzia "1° o "5° e "3°", se non avvenuti in conseguenza di collisione con veicoli identificati, per la forma di garanzia "2° o "6°".

L'impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall'ammontare del danno indennizzabile, dell'imposta di bollo del Contrante e/o del Con-

ducitore a norma delle disposizioni in vigore o giudi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;

- verificatisi in occasione di attività illecita del Conducitore e/o Assicurato e/o Conducente;

- determinati da vizi di costruzione;

- determinati da operazioni di carico e/o scarico;

- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a trarre o di traino che non riguardano ren-

di

derivano da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verifichino in conseguenza di uno degli eventi indicati all'art. F.1.2.

Importati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione, per la forma di garanzia "1° o "5° e "3°", se non avvenuti in conseguenza di collisione con veicoli identificati, per la forma di garanzia "2° o "6°".

L'impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall'ammontare del danno indennizzabile, dell'imposta di bollo del Contrante e/o del Con-

ducitore a norma delle disposizioni in vigore o giudi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;

- verificatisi in occasione di attività illecita del Conducitore e/o Assicurato e/o Conducente;

- determinati da vizi di costruzione;

- determinati da operazioni di carico e/o scarico;

F.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI SUBROGA-

ZIONE. - L'impresa rinuncia al diritto di subrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1915 c.c. nei confronti del Conducitore del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contrante o del PAssicurato.

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

[Signature]
Agenzia di Cagliari Campidano
Lebiu rag. Giobellino
Sede di Cagliari - Via Sonnino, n. 139 - 09100 Cagliari - Tel. 070 858745 - fax 070 684685
Sede di Oristano - Via Sardegna (PALCIER), 12 - 09170 ORISTANO - TEL 0783 212046 - FAX 0783 212057
Partita IVA 0086748/950

Allegato n° 2 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli

ORISTANO 16.12.2011

SPETT.LE
ASL 5 DI ORISTANO
Servizio Provveditorato
Via Carducci
9170 ORISTANO

Prot. n. 513.2011.or

OGGETTO: RINNOVO POLIZZA N. 5520 INFORTUNI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
POLIZZA N. 2006.605671 KASKO MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
PERIODO 31.12.2011 - 30.05.2012

In riferimento alla Vs. del 29.11.2011, Prot. n. 77621/MGD, confermiamo la nostra disponibilità al rinnovo delle polizze in oggetto, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 6 mesi fino alla scadenza del 30.06.2012.

Cordiali saluti.

[Signature]
L'Agente Procuratore
Lebiu Rag. Giobellino

Servizio Sanitario Regione Sardegna
ASL n° 5 - ORISTANO
Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

20 DIC 2011

Arrivato il _____
Prot. n. _____ del _____



Unipol

ASSICURAZIONI

UNINSIEME Srl


Via Sardegna, 8 - 08015 MACOMER

Telefono e Fax 0785 70538

C.f.: 01357880911

E-mail: Macomer@agenzie.unipolassicurazioni.it

Allegato n° 3 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 4 foglio



Nota trasmessa solo via fax al 0783/73315

Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 6 comma 2 L. n° 412/91

Macomer, 23.12.2011

Spett.le
Azienda USL N. 5
Servizio Provveditorato
Via Carducci 35
09170 **ORISTANO**

Rinnovo polizze Kasko Dipendenti, Kasko Medici continuità assistenziale, Libro matricola RCA, Infortuni conducente parco automezzi, Infortuni dipendenti ed Infortuni Medici continuità assistenziale

Riscontriamo le Vostre richieste n. 77613/MGD e n. 77627/MGD del 29/11/2011 relative al rinnovo sino al 30/06/2012 delle polizze di seguito elencate per comunicarVi la nostra disponibilità al rinnovo dei contratti, mediante nuove polizze che verranno rilasciate alle medesime condizioni tecnico/economiche di quelle in corso, e nel presupposto del rispetto delle modalità di scelta del fornitore previste dalle vigenti disposizioni (Leggi e Regolamenti) in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni.

Ed in particolare:

- 2444/130/28645	€	9.368,61
con estensione garanzia Kasko n. 14 automezzi	€	12.311,55
- 2444/131/28620	€	35.700,00
- 2444/131/28621	€	67.500,00
- 2444/77/58615049	€	780,00
- 2444/77/58615040	€	2.520,00
- 2444/77/58615041	€	10.875,00
- 2444/77/58615042	€	1.325,00

Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti restando in attesa di una Vs. conferma per l'emissione delle nuove polizze.



Al sensi della Legge 675/96 precisiamo che:

- le informazioni contenute in questo fac-simile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario;

- persone diverse dal destinatario non possono copiare o consegnare il fac-simile a terzi.

Se ricevete questo fac-simile per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono.

Grazie per la collaborazione."

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 375349
Capitale sociale Iv. Euro 259.056.000,00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 02705901201 - R.E.A. 460992
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 100159
Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705
via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel. +39 02 51815181 - fax +39 02 51815252
www.unipolassicurazioni.it

Unipol
GRUPPO

